



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 192
DEL 10.12.2019

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO A PORZIONE DI TERRENO.

L'anno *duemiladiciannove*, addì *dieci* del mese di *dicembre* alle ore **17,10** nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	SPONGHINI Fabio	Sindaco	X	
2	BAGNATI Matteo	Assessore - Vicesindaco	-	X
3	BOVIO Chiara	Assessore	X	
4	BOVIO Damiano	Assessore	-	X
5	MIGLIO Claudia	Assessore	X	
		Totali	3	2

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale* Dott. Francesco LELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SPONGHINI Fabio nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 192 del 10.12.2019

Oggetto: approvazione modifica di contratto di locazione relativo a porzione di terreno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 22/12/2016, con decorrenza dalla data 31/12/2016, il Comune di Bellinzago Novarese ha stipulato con H3G S.p.A. un contratto di locazione avente ad oggetto porzione di terreno di mq 45 circa, sito in Bellinzago Novarese (NO), località Cascina Bobba, Strada Vicinale di Bornago, riportato nel N.C.T. di Bellinzago Novarese, foglio n. 31, particella n. 438, per l'installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile;
- H3G S.p.A., a far data dal 31 dicembre 2016, per effetto di fusione, ha incorporato la società WIND Telecomunicazioni S.p.A. e ha assunto a decorrere da pari data l'attuale denominazione Wind Tre S.p.A.;
- il nuovo soggetto privato, con missiva del 08/04/2019 e successive, ha reiteratamente manifestato l'intenzione di attivarsi al fine della dismissione del sito, a causa della ridondanza di installazioni tecnologiche sul territorio, salva la possibilità di rinegoziare il canone annuo stabilito fra le parti;
- nel contratto originale è, in effetti, prevista la facoltà per la conduttrice di recedere anticipatamente ed unilateralmente dal contratto, con semplice preavviso di sei mesi (art.2);
- a seguito di trattative fra le parti, la conduttrice propone all'ente la stipulazione di un nuovo contratto, recante un canone di importo inferiore a quello originario, pari ad € 5.600,00 annui, oltre all'integrale accollo delle spese di registrazione;

Verificato che:

- in caso di volontario rispetto da parte della conduttrice del precedente contratto, i canoni complessivi da incassare da parte del Comune alla stregua del medesimo ammonterebbero ad Euro 8.500,00 annui, per 15 anni residuali, pertanto, in totale, Euro 127.500,00;
- alla luce della proposta di modificazione contrattuale sopra definita, i canoni complessivi da incassare da parte del Comune alla stregua della nuova norma ammonterebbero ad Euro 5.600,00 annui, per 18 anni residuali, pertanto, in totale, Euro 100.800,00;
- dalla differenza risultante devono essere sottratte le spese di registrazione per tutta la durata contrattuale, attualmente a carico *pro quota* dell'Ente;

Alla luce di quanto sopra si ritiene che, nonostante il sacrificio economico nel lungo periodo, ma tenendo conto della sopra richiamata facoltà di recesso unilaterale comunque riconosciuta alla conduttrice e della volontà, formalmente manifestata da parte del privato, in alternativa, di abbandonare il sito, che tale proposta sia necessariamente di interesse per l'Amministrazione Comunale, nell'ottica:

- di garantire la corretta gestione produttiva, in termini economici, del bene pubblico, la quale risulterebbe azzerata in caso di recesso della conduttrice;
- di mantenere comunque una adeguata qualità del servizio di interesse pubblico, relativo alle telecomunicazioni;

Dato atto quindi che occorre provvedere a stipula di apposito atto contrattuale integrativo del contratto di locazione di porzione di immobile ad uso non abitativo stipulato in data 22/12/2016;

Viste le condizioni proposte dalla conduttrice, ovvero:

- durata contrattuale: 9+9 anni;
- decorrenza del nuovo contratto: 01/01/2020;
- canone annuo: € 5.600,00;
- spese delle registrazioni: a carico del gestore.

Richiesti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, depositati agli atti;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare la modificazione del contratto di locazione di porzione di immobile sito in Bellinzago Novarese (NO), località Cascina Bobba, Strada Vicinale di Bornago, riportato nel N.C.T. di Bellinzago Novarese, foglio n. 31, particella n. 438, per l'installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile, per la durata di anni nove più anni nove, con decorrenza 01/01/2020, per il canone annuo di € 5.600,00 e spese di registrazione a carico della locatrice;
2. di demandare al competente Responsabile del Servizio tecnico l'espletamento di tutti gli atti conseguenti, compresa la sottoscrizione del contratto;
3. di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.

F.to Dott. SPONGHINI Fabio

F.to Dott. Francesco LELLA

[illegible]

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il giorno **27.12.2019** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D.Lgs.

Dalla residenza municipale, **27.12.2019**

F.to *Dott. Francesco LELLA*

[illegible]